



DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO E TERRITORIO

PROVINCIA
DI FIRENZE

ALLEGATO TECNICO

Condizioni di esclusione delle potature e scarti vegetali (biomasse) dall'ambito di applicazione dei rifiuti e loro inclusione nel regime dei combustibili.

1) descrizione potature agricole – breve descrizione

Secondo la Direttiva 2003/30/CE per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse.

Tali materiali possono essere usate come combustibili per la produzione di energia.

Nei frutteti e nei vigneti, grazie a nuove tecniche di raccolta e imballaggio, è possibile recuperare convenientemente biomassa legnosa altrimenti inutilmente dispersa, o peggio ancora, destinata alla combustione a cielo aperto. Le pratiche di sminuzzatura in campo di residui di potatura al fine di integrare la perdita di sostanza organica, hanno frequentemente dimostrato alcune problematiche dovute sia all'insorgenza di fitopatologie sia alla difficoltà del loro smaltimento in quanto presente il divieto della loro bruciatura a bordo campo. In realtà, oliveti, vigneti e frutteti possono fornire annualmente una significativa quantità di legno di accettabile qualità (di alta densità anche se con un rapporto contenuto di ceneri a causa del basso rapporto legno/corteccia); diverse stime indicano mediamente in 3-4 tonnellate di legno verde per ettaro per anno la produzione dei residui di potatura utilizzabili. L'organizzazione logistica del cantiere di raccolta suggerisce di lasciare per un determinato tempo a bordo campo il materiale preparato in balle al fine di sfruttare l'essiccazione naturale.

Nella tabella che segue vengono riportate le superfici complessive in ettari, relative alla Provincia di Firenze, per tipologia di coltura agraria, e le relative produzioni di biomassa residuale, espresse in tonnellate per anno, calcolate tenendo conto dei coefficienti di produttività per ettaro caratteristici di ogni coltura.

Coltura	Superficie [ha]	Coefficiente	Biomassa residuale [t/a]	Umidità %
Vigneto	20.100	1,5	30.150	45 - 55
Oliveto	38.960	1,8	70.130	35 - 40
Frutteto	830	1,8	1.500	35 - 45
Pioppeto	610	2,5	1.520	35 - 45
Totale	60.500		103.300	

Nella tabella successiva sono invece riportate le stime sulla produzione di biomassa residuale che potenzialmente potrebbe essere destinata alla valorizzazione energetica con la stima della tonnellate di petrolio equivalente che sarebbero risparmiate

Tipologia biomassa :	Produzione annua [t/a]	Umidità %	PCI [MJ/kg]	T.E.P.
Vite	30.144,00	35	18,4	13.247,00
Olivo	70.128,00	45	18,6	30.818,00
Frutteti	1.497,60	35	18,6	660,00
Pioppo	1.520,00	25	14,7	668,00
totale	103.289,00			45.393,00

2) definizione di rifiuto e obblighi di un produttore

E' da considerarsi rifiuto e quindi soggetto alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 *“Tutto ciò di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*. La prevalenza della giurisprudenza ha convenuto che il concetto di *disfarsi* è riferibile alla condizione per cui, una determinata sostanza o oggetto non vengano ad essere più necessari per l'attività di provenienza, indipendentemente dalla possibilità di un loro recupero o riutilizzo come materia o ai fini energetici oppure dal fatto che lo scarto in questione possieda o meno un valore economico di mercato. Il concetto di disfarsi quindi non è da intendersi come abbandonare (in quanto questa definizione escluderebbe automaticamente tutte le attività di recupero rifiuti), ma come non utilizzato nell'ambito dell'attività di produzione.

Calando questi concetti anella realtà agricola ne deriva che un soggetto che per lavoro effettua la potatura del verde, produce come scarto rami e foglie, dei quali, qualora non ne abbia necessità di utilizzo nell'ambito della propria attività, si trova nella condizione di doverne disfare. Tale condizione qualifica necessariamente il soggetto nello stato giuridico di produttore di rifiuti e in quanto tale sottoposto a specifiche responsabilità sulla loro corretta gestione, la cui inadempienza è sanzionata sia in via penale che amministrativa. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 spetta al produttore infatti il corretto invio a recupero o smaltimento dei propri rifiuti e, in caso di cessione degli stessi a ditta non autorizzata si verifica la situazione di abbandono, sanzionata a livello penale dall'art. 256 comma 2.

3) I sottoprodotti

Il D.lgs 152/2006 , come modificato a febbraio 2008, prevede che la disciplina di cui alla parte IV del D.lgs n. 152/2006 non si applichi a scarti di produzione che presentano particolari caratteristiche e in particolari condizioni. Tali residui sono chiamati sottoprodotti e possono essere considerati esclusi dalla disciplina dei rifiuti alle seguenti condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione
- 2) Il loro impiego sia certo sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità di cui al punto 3, ma posseggano tali requisiti fin dalla produzione
- 5) abbiano un valore economico di mercato

Sostanzialmente due sono gli aspetti importanti affinché uno scarto di produzione possa essere considerato un sottoprodotto.

- o uno collegato alle caratteristiche fisico, chimiche e meccaniche del materiale che devono essere equivalente a quelle di una qualunque materia prima acquistabile sul mercato;
- o uno legato alla certezza dell'utilizzo all'interno di un ciclo di produzione e utilizzazione.

Quest'ultimo aspetto deve essere dimostrabile fin dalla fase in cui lo scarto si produce, proprio perché è indispensabile, al fine di adempiere a tutte le disposizioni, che in quel momento debba essere certo se questo sia da assoggetarsi alla normativa dei sottoprodotti o a quella dei rifiuti.

E' proprio per questo che diversi giuristi e magistrati consigliano di siglare dei contratti di fornitura che consentano fin dal principio la rintracciabilità.

4) caratteristiche di biomasse come combustibili

Le potature e gli scarti vegetali sono inserite nell'elenco dei combustibili di cui all'allegato X alla parte V del D.lgs n. 152/2006, e quindi sono considerate alla stregua di materia prima, purché in assenza di sostanze nocive.

Da un punto di vista tecnico pertanto, qualora sia verificata l'assenza nelle potature di sostanze che possono essere dannose in fase di combustione, dovute ad esempio a trattamenti disinfestanti di vario genere, e sia garantito che l'utilizzo come combustibile avvenga senza trattamenti preventivi si può ritenere che questo materiale abbia le caratteristiche della materia prima.

Occorre d'altra parte considerare che le operazioni di potatura avvengono normalmente in periodi di stasi vegetativa (tardo autunno ed inverno), lontano dai raccolti e dalle operazioni di disinfestazione che talvolta le colture legnose agrarie subiscono. Detti trattamenti solitamente si depositano prevalentemente sulle foglie (che non sono oggetto di utilizzo energetico) ed il loro periodo di decadimento è calcolato per non lasciare residui sui frutti; a maggior ragione, quindi, non si dovrebbero trovare residui sul legno che viene raccolto molto più tardi. Il fattore tempo gioca a favore dell'assenza di residui anche in considerazione che sui materiali legnosi, prima del loro utilizzo, avranno agito con un potente effetto dilavante le piogge autunnali.

Per poter essere però svincolate dalla normativa sui rifiuti è necessario che sia verificata anche la seconda condizione, ovvero la certezza dell'integrale utilizzo.

L'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 già prevede che possono essere sottoprodotti i "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas". Il D.Lgs. 152/2006 cioè individua in sottoprodotti quegli scarti o potature che l'impresa agricola produce e che utilizza in propri impianti adibiti alla produzione di energia e/o calore. La medesima esclusione opera anche in caso di impianti interaziendali a cui conferiscano più aziende agricole.

In questi casi, soprattutto per impianti interaziendali, si ritiene che ai fini di una completa trasparenza e di poter sempre dimostrare fin dalla fase della produzione la corretta gestione dei propri scarti che le aziende fornitrici ed utilizzatrici siglino tra di loro una sorta di contratto. (fac simile in allegato A)

Tuttavia, purché sia assicurata la certezza della filiera, si ritiene che le caratteristiche di sottoprodotto possano verificarsi anche qualora tali potature siano indirizzate ad impianti industriali a biomasse, autorizzati ai sensi della L.R. 39/2005.

In questi casi la singola azienda agricola potrà siglare con l'azienda che gestisce l'impianto termico un apposito contratto di fornitura, in modo tale che l'azienda non si trovi ad avere uno scarto non funzionale alla sua attività e quindi materiale di cui si debba disfare, ma una biomassa da ottimizzare in un ciclo industriale in cui produrre energia, alla stregua del materiale ottenuto con questo scopo derivante dallo sfruttamento del bosco.

(Fac simile di contratto in allegato B)

5) pianificazione in materia di gestione rifiuti e energia

L'utilizzo come combustibili delle frazioni legnose dei rifiuti verdi, anziché inviarle alla produzione di compost insieme alla frazione organica degli RSU, è perfettamente in linea con la pianificazione in materia di gestione rifiuti. Tali materiali infatti risultano difficilmente compostabili e pertanto se conferiti insieme alla frazione verde degli RSU, rallentano il processo di compostaggio, influenzando negativamente sui tempi di processo e sulla qualità del compost. Intercettare a monte inoltre tali materiali consente di diminuire la produzione di rifiuti e quindi è in linea con gli obiettivi di riduzione promossi dalla normativa europea e nazionale di settore.

All. A - Schema di contratto per fornitura ad impianti interaziendali (art. 185 D.Lgs. 152/2006)

DATA

TRA

Aziende Agricole _____

E

Impianto termico interaziendale _____

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

L'azienda agricola si impegna a fornire biomasse costituite da potature e scarti verdi aventi le caratteristiche di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/2006, da utilizzarsi senza necessità di trasformazioni preliminari.

A tale scopo l'azienda dichiara che nei due mesi precedenti la potatura non sono stati eseguiti trattamenti disinfestanti e che il materiale non è contaminato da tali trattamenti.

L'impianto termico si impegna a ricevere le biomasse per utilizzarle allo scopo di produrre energia nell'impianto di proprietà, da considerarsi impianto interaziendale per le seguenti aziende.....;

ART. 2

L'azienda agricola si impegna a conferire i suddetti materiali con mezzi propri ovvero.....

ART. 3

Ai fini di una corretta contabilità, le parti si impegnano a documentare l'effettivo quantitativo di biomassa conferita attraverso le seguenti

modalità: _____

Azienda agricola

Impianto di riferimento interaziendale

All. B - Schema di contratto per fornitura sottoprodotto – condizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006

DATA

TRA

Azienda Agricola _____

E

Impianto termico _____

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

L’azienda agricola si impegna a fornire biomasse costituite da potature e scarti verdi aventi le caratteristiche di cui all’allegato X della parte V del D.Lgs. 152/2006, da utilizzarsi senza necessità di trasformazioni preliminari.

A tale scopo l’azienda dichiara che nei due mesi precedenti la potatura non sono stati eseguiti trattamenti disinfestanti e che il materiale non è contaminato da tali trattamenti.

L’impianto termico si impegna a ricevere le biomasse per utilizzarle allo scopo di produrre energia nell’impianto autorizzato con atto n° della.....;

ART. 2

L’azienda agricola si impegna a favorire l’integrale riutilizzo di potature a scopi energetici;

ART. 3

L’azienda agricola si impegna a conferire i suddetti materiali con mezzi propri ovvero.....

ART. 4

L’impianto termico fornirà all’azienda il seguente corrispettivo economico _____

ART. 5

Ai fini di una corretta contabilità, le parti si impegnano a documentare l’effettivo quantitativo di biomassa conferita attraverso le seguenti modalità:

ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI

L’azienda agricola riconosce all’impianto il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all’uopo designati a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto.

Azienda agricola

Impianto a biomasse

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 10/2002, del t.u. 445/00 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.fi.it/>”